

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2026-1155 del 27/02/2026
Oggetto	DPR 59/2013. ADOZIONE DELL'AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (MODIFICA SOSTANZIALE) RELATIVA ALLO STABILIMENTO LOCALIZZATO NEL COMUNE DI PIACENZA, VIA ARDA N. 21, RICHIESTA DALLA DITTA "SOCIETÀ EMILIANA TRASPORTI AUTOFILOVIARI SPA" PER L'ATTIVITÀ DI "GESTIONE AUTOMEZZI PER IL TRASPORTO PUBBLICO URBANO ED INTERURBANO".
Proposta	n. PDET-AMB-2026-1195 del 27/02/2026
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza
Dirigente adottante	ANNA CALLEGARI

Questo giorno ventisette FEBBRAIO 2026 presso la sede di Via XXI Aprile, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza, ANNA CALLEGARI, determina quanto segue.

DPR 59/2013. ADOZIONE DELL'AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (MODIFICA SOSTANZIALE) RELATIVA ALLO STABILIMENTO LOCALIZZATO NEL COMUNE DI PIACENZA, VIA ARDA N. 21, RICHIESTA DALLA DITTA "SOCIETÀ EMILIANA TRASPORTI AUTOFILOVIARI SPA" PER L'ATTIVITÀ DI "GESTIONE AUTOMEZZI PER IL TRASPORTO PUBBLICO URBANO ED INTERURBANO".

LA DIRIGENTE

RICHIAMATO il regolamento di cui al DPR 13 marzo 2013, n. 59 recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad Autorizzazione Integrata Ambientale;

VISTE:

- la Legge 7 aprile 2014, n. 56 recante disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni;
- la Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13 recante riforma del sistema di governo territoriale e delle relative competenze, in coerenza con la Legge 7 aprile 2014, n. 56, che disciplina, tra l'altro, il riordino e l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di ambiente;
- in particolare l'art. 16 della LR n. 13/2015 per cui, alla luce del rinnovato riparto di competenze, le funzioni amministrative relative all'AUA di cui al DPR n. 59/2013 sono esercitate dalla Regione, mediante l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (ARPAE);
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2173 del 21 dicembre 2015 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE di cui alla LR n. 13/2015, per cui alla Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) territorialmente competente spetta l'adozione dei provvedimenti di AUA;

PREMESSO che:

- con Determinazione dirigenziale n. Det-Amb 3201 del 08/09/2016 è stata adottata l'Autorizzazione Unica Ambientale, rilasciata dal SUAP del Comune di Piacenza con provvedimento conclusivo prot. n. 79884 del 23/09/2016 (acquisito al prot. ARPAE n. 10419 del 27/09/2016), rettificata con Determinazione dirigenziale n. Det-Amb 5092 del 19/12/2016, rilasciata dal SUAP del Comune di Piacenza con provvedimento conclusivo prot. n. 113262 del 22/12/2016 (acquisito al prot. ARPAE n. 14296 del 22/12/2016), per l'attività di "gestione automezzi per il trasporto pubblico urbano ed interurbano" svolta presso lo stabilimento ubicato in Comune di Piacenza, Via Arda n. 21 dalla ditta SOCIETÀ EMILIANA TRASPORTI AUTOFILOVIARI SPA (P.IVA. 02201090368), con sede legale in Modena (MO), Strada Sant'Anna 210, comprendente i seguenti titoli in materia ambientale:

- art. 3, comma 1 lett. c), DPR 59/2013- *autorizzazione ad effettuare le emissioni in atmosfera* ai sensi dell'art.269 del D.Lgs. 152/06;
- art. 3, comma 1 lett. a), D.P.R. 59/2013 - *autorizzazione, di cui all'art. 124 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i.*, allo scarico di acque reflue industriali in pubblica fognatura;
- art. 3, comma 1 lett. e), DPR 59/2013 - *comunicazione di cui al comma 4 dell'art. 8 della L. 447/95*, in ordine all'impatto acustico;

VISTA l'istanza trasmessa dal SUAP del Comune di Piacenza con nota prot. 135220 del 12/08/2025, acquisita da ARPAE SAC di Piacenza con prot. n. 145539 in pari data – pratica Sinadoc 26465/2025 - presentata dal procuratore della ditta "SOCIETÀ EMILIANA TRASPORTI AUTOFILOVIARI SPA (P.IVA. 02201090368) per il rilascio della modifica sostanziale dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) relativamente all'attività di "gestione automezzi per il trasporto pubblico urbano ed interurbano" svolta presso lo stabilimento ubicato in Comune di Piacenza, Via Arda n. 21, per i seguenti titoli abilitativi settoriali:

- art. 3, comma 1 lett. c), DPR 59/2013- *autorizzazione ad effettuare le emissioni in atmosfera* ai sensi dell'art.269 del D.Lgs. 152/06 (modifica sostanziale);
- art. 3, comma 1 lett. a), D.P.R. 59/2013 - *autorizzazione, di cui all'art. 124 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i.*, allo scarico di acque reflue industriali in pubblica fognatura (modifica sostanziale consistente nella separazione delle reti di scarico con la conseguente creazione di un ulteriore punto di scarico S1 di acque reflue industriali recapitante in pubblica fognatura

e la modifica dello scarico esistente S2 che sarà costituito dall'unione di acque reflue domestiche con acque di prima pioggia recapitante in pubblica fognatura costituita dal tratto di Canale Consortile Rifiuto in loc. Finarda che in regime di magra viene sollevato al depuratore comunale);

- art. 3, comma 1 lett. e), DPR 59/2013 - comunicazione di cui al comma 4 dell'art. 8 della L. 447/95, in ordine all'impatto acustico (modifica sostanziale);

RICHIAMATA la normativa settoriale ambientale in materia di:

Emissioni in atmosfera

- D.Lgs. n. 152/2006 e smi recante "*Norme in materia ambientale*", in particolare la Parte V - Titolo I (in materia di emissioni in atmosfera di impianti e attività);
- D.G.R. n. 2236/2009 e smi recante disposizioni in materia di "Autorizzazioni alle emissioni in atmosfera: interventi di semplificazione e omogeneizzazione delle procedure e determinazione delle prescrizioni delle autorizzazioni di carattere generale per le attività in deroga ai sensi dell'art.272, commi 1, 2 e 3 del D. Lgs n.152/2006, parte V";
- Criteri per l'autorizzazione e il controllo delle emissioni inquinanti in atmosfera approvati dal Comitato Regionale contro l'Inquinamento Atmosferico dell'Emilia Romagna (CRIAER) DGR N. 4606/1999;
- Decreto Odori - decreto direttoriale MASE 309-28/06/2023;
- Deliberazione dell'Assemblea legislativa della Regione Emilia Romagna del 30/01/2024, n. 152 con la quale è stato approvato il Piano Aria Integrato Regionale (PAIR 2030);

Impatto acustico:

- Legge 26 ottobre 1995, n. 447 "Legge quadro sull'inquinamento acustico", in particolare art. 8 "Disposizioni in materia di impatto acustico", c. 4 e c. 6;
- DPR 227/2011 "Regolamento per la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle imprese, a norma dell'art. 49, comma 4-quater, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122", CAPO III;
- L.R. 9 maggio 2001, n. 15, e s.m.i. "Disposizioni in materia di inquinamento acustico";
- D.G.R. 673/2004 "Criteri tecnici per la redazione della documentazione di previsione di impatto acustico e della valutazione del clima acustico ai sensi della L.R. 9/05/01, n. 15 recante "Disposizioni in materia di inquinamento acustico";

Tutela delle acque dall'inquinamento :

- D.Lgs.152/06 recante "Norme in materia ambientale" – Parte Terza;
- L.R. n. 3 del 21/04/1999 e ss.mm., che all'art. 112 attribuisce ai Comuni le competenze al rilascio dell'autorizzazione agli scarichi nelle reti fognarie e quella agli scarichi delle acque domestiche, competenze confermate dall'art.21 della L.R. n.13/2015;
- L.R. n. 3 del 21/04/1999 e ss.mm., che all'art. 112 comma 2 afferma che il Comune esercita la funzione dell'autorizzazione agli scarichi di reflui industriali in reti fognarie attraverso il gestore del servizio idrico integrato;
- Delibere di giunta Regionale Emilia-Romagna n. 1053 del 09/06/2003 recante disposizioni in materia di tutela delle acque dall'inquinamento;
- Delibera di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 286 del 14/02/2005 concernente la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne;
- Delibera di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 1860 del 18/12/2006 concernente le linee Guida di indirizzo per la gestione acque meteoriche di dilavamento e acque di prima pioggia in attuazione della Deliberazione G.R. n. 286 del 14/02/2005;

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e smi recante norme in materia di procedimento amministrativo;

RICHIAMATA la Procedura per il Sistema di Gestione per la Qualità di ARPAE, P85008/ER Rev. 5 del 18/11/2024 "Autorizzazione Unica Ambientale";

CONSIDERATO che il procedimento per l'adozione dell'AUA si è svolto secondo il seguente iter amministrativo:

- a seguito della verifica di correttezza formale e completezza documentale ex art. 4 commi 1 e 2

d.P.R. 59/2013, ARPAE SAC Piacenza ha richiesto la documentazione a completamento con nota prot. n. 159119 del 09/09/2025 per le matrici "scarichi", "emissioni in atmosfera" ed "impatto acustico"

- con nota acquisita al prot. ARPAE n. 169383 del 29/09/2025 è pervenuta, da parte della ditta, la richiesta di proroga per la presentazione della documentazione a completamento e perfezionamento;
- con nota prot. n. 173421 del 01/10/2025 è stata comunicata la concessione della proroga per la presentazione della documentazione a completamento e perfezionamento;
- con nota acquisita al prot. ARPAE n. 211760 del 28/11/2025 è stata prodotta dalla ditta la documentazione a completamento e perfezionamento, relativa alle matrici "scarichi", "emissioni in atmosfera" ed "impatto acustico",
- con nota prot. n. 217985 del 10/12/2025 questo Servizio ha comunicato l'esito positivo della propria verifica di completezza, correttezza formale e l'avvio del procedimento, ai sensi dell'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241;
- con nota assunta al prot. ARPAE n. 219842 del 12/12/2025 è stata acquisita la documentazione volontaria a completamento dell'istanza prodotta dalla ditta;
- con nota prot. n. 227679 del 19/12/2025 è stata indetta la Conferenza di servizi decisoria "semplificata" ai sensi dell'art.14-bis L. 241/90, come previsto dall'art. 4 comma 7 del D.P.R. 59/2013, comunicando agli Enti i termini per rendere le proprie determinazioni;
- con nota prot. n. 1338 del 07/01/2026 questo Servizio ha comunicato alla ditta la necessità di integrazioni documentali, per esigenze di approfondimento e valutazione istruttoria in ordine alle matrici "emissioni in atmosfera", "scarichi";
- la ditta, con nota acquisita al prot. ARPAE n. 15043 del 27/01/2026, ha trasmesso la documentazione integrativa;
- con nota prot. n. 24899 del 09/02/2026 è stata trasmessa, ai soggetti partecipanti alla Conferenza di Servizi, la documentazione integrativa, comunicando agli Enti stessi i termini per rendere le proprie determinazioni;
- la conferenza, acquisiti i pareri/atti di assenso (di seguito descritti), resi dalle amministrazioni partecipanti, si è conclusa positivamente e pertanto il presente provvedimento costituisce determinazione motivata di conclusione positiva della conferenza di servizi;

RILEVATO che, per quanto riguarda la matrice impatto acustico, la ditta con la suddetta nota prot. ARPAE n. 211760 del 28/11/2025, ha trasmesso la relazione denominata "Indagine acustica presso l'area aziendale della ditta Seta Spa, Via Arda 21, Piacenza", redatta ai sensi dell'art. 8, comma 4 della L. 447/1995 e s.m.i., a firma del tecnico competente in acustica ambientale;

DATO atto che nell'ambito della Conferenza di Servizi indetta per la conclusione del procedimento di adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale di che trattasi, le amministrazioni coinvolte hanno rilasciato i pareri, nulla-osta, autorizzazioni di seguito elencati:

- nota prot. n. CBP 241 del 12/01/2026 (acquisita al prot. ARPAE n. 4605 del 12/01/2026) con cui il Consorzio di Bonifica di Piacenza ha espresso parere favorevole, con prescrizioni, per lo scarico (S2) costituito dall'unione di acque di prima pioggia con acque reflue domestiche recapitante nel tratto di Canale Consortile Rifiuto in loc. Finarda che in regime di magra viene sollevato al depuratore Comunale;
- nota prot. n. AP000063-2026-P del 02/02/2026 (acquisita al prot. ARPAE n. 20628 del 03/02/2026) con cui Iren Acqua Piacenza ha espresso parere favorevole per lo scarico (S2) costituito dall'unione di acque di prima pioggia con reflue domestiche in pubblica fognatura, con prescrizioni;
- nota prot. n. AP000064-2026-P del 02/02/2026 (acquisita al prot. ARPAE n. 20633 del 03/02/2026) con cui Iren Acqua Piacenza ha espresso parere favorevole per lo scarico (S1) di acque reflue industriali in pubblica fognatura, con prescrizioni;
- relazione Tecnica Istruttoria del Servizio Territoriale ARPAE di Piacenza prot. n. 26761 del 09/02/2026, in cui viene espresso parere favorevole per la matrice "emissioni in atmosfera", con prescrizioni;
- parere igienico sanitario favorevole dell'AUSL di Piacenza prot. n. 14493 del 17/02/2026, con prescrizioni, acquisito al prot. ARPAE n. 30682 del 17/02/2026;
- Determinazione dirigenziale n. 276 del 03/02/2026 (trasmessa con nota prot. n. 19354 del 05/02/2026 acquisita al prot. ARPAE n. 22642 del 05/02/2026) rettificata con nota prot. n. 31110 del 24/02/2026 (acquisita al prot. ARPAE n. 34971 in pari data) con cui il Comune di Piacenza ha rilasciato l'autorizzazione allo scarico S1 di acque reflue industriali in pubblica fognatura, con prescrizioni e l'autorizzazione allo scarico S2 di acque di prima pioggia in pubblica fognatura nel Canale Consortile della Finarda sollevato, in regime di magra, al depuratore Comunale, con

prescrizioni, ha espresso parere favorevole relativamente alle matrici “emissioni in atmosfera” ed ha altresì acquisito la “Valutazione di impatto acustico”, presentata ai sensi dell’art. 8, comma 4 della L. 447/1995, ritenendola congrua alla vigente zonizzazione acustica comunale;

PRESO ATTO delle indicazioni fornite dalla Regione Emilia-Romagna, Direzione Generale Cura del Territorio e dell’Ambiente, prot. 23/06/2021-613264, come confermate con la nota prot. 05/11/2025-1091246, in base alle quali *"gli adempimenti in materia di verifiche antimafia nei procedimenti di AUA sono svolte dai SUAP. Fanno eccezione alla suddetta regola generale, i procedimenti relativi ad impianti che effettuano gestione rifiuti (artt. 215- 216 del d.lgs. 152/2006) e i procedimenti di AUA che non passano dal SUAP; solo in questi casi le verifiche vengono svolte da ARPAE"*;

RITENUTO, sulla base dell'istruttoria tecnico-amministrativa condotta e delle risultanze dei pareri acquisiti nell'ambito della Conferenza di Servizi, che possano essere rilasciati i titoli ambientali richiesti, nel rispetto di specifiche prescrizioni;

CONSIDERATO che l'Impresa ha provveduto al versamento degli oneri istruttori secondo quanto previsto dal Tariffario ARPAE;

RAVVISATA la sussistenza di tutti i requisiti di legge per procedere all'adozione dell'AUA (modifica sostanziale) a favore dell'Impresa SOCIETÀ EMILIANA TRASPORTI AUTOFILOVIARI SPA (P.IVA. 02201090368) relativamente all'attività di “gestione automezzi per il trasporto pubblico urbano ed interurbano” svolta presso lo stabilimento ubicato in Comune di Piacenza, Via Arda n. 21, che sarà rilasciata dal SUAP territorialmente competente;

VISTE le Deliberazioni del Direttore Generale di ARPAE. nn. 130/2021, 94/2023, 39/2021, 49/2024 e 155/2025 di conferimento dell'incarico dirigenziale di Responsabile Servizio Autorizzazioni e Concessioni ARPAE di Piacenza alla Dott.ssa Anna Callegari;

ATTESO che il Responsabile del procedimento amministrativo è la Dott.ssa Angela Iaria titolare dell'incarico di funzione dell'Unità Organizzativa “AUA – Autorizzazioni Settoriali ed Energia” - del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di ARPAE sede di Piacenza;

SU PROPOSTA del Responsabile del procedimento e per le ragioni in narrativa esposte e che si intendono qui integralmente richiamate,

DETERMINA

1. DI ASSUMERE, per quanto indicato in premessa, la determinazione di conclusione positiva della conferenza di servizi decisoria come sopra indetta e svolta ai sensi dell'art. 14 c. 2 L.n. 241/1990, con gli effetti di cui all'art. 14 quater L.n. 241/1990;

2. DI ADOTTARE ai sensi del DPR 59/2013 l'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) - modifica sostanziale- a favore della ditta SOCIETÀ EMILIANA TRASPORTI AUTOFILOVIARI SPA (P.IVA. 02201090368), con sede legale in Modena (MO), Strada Sant'Anna 210, per lo stabilimento ubicato in Comune di Piacenza, Via Arda n. 21, relativamente all'attività di “gestione automezzi per il trasporto pubblico urbano ed interurbano” che comprende i titoli abilitativi settoriali, di seguito riportati sinteticamente:

MATRICE/SETTORE AMBIENTALE	Titolo di cui all'art. 3 c. 1 D.P.R. 59/2003	Ente Competente
Aria	<i>lett. c)</i> Autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'art. 269 del D.Lgs. n. 152/2006	ARPAE
Rumore	<i>lett. e)</i> Comunicazione di cui all'articolo 8, c. 4, della Legge 447/95	Comune
Acqua	<i>lett. a)</i> Autorizzazione, per n. 2 scarichi S1 di acque reflue industriali in pubblica fognatura, e S2 costituito dall'unione di acque reflue domestiche con acque di prima pioggia recapitante in pubblica fognatura costituita dal tratto del Canale Consortile Rifiuto in loc.	Comune

MATRICE/SETTORE AMBIENTALE	Titolo di cui all'art. 3 c. 1 D.P.R. 59/2003	Ente Competente
	Finarda che in regime di magra viene sollevato al depuratore Comunale, di cui al Capo II del Titolo IV della sezione II della Parte terza del D.Lgs 152/06 (articoli 124 e 125)	

e che modifica e sostituisce la precedente Autorizzazione di cui alla Determinazione dirigenziale Det-Amb n. 3201 del 08/09/2016 (rettificata con Determinazione dirigenziale n. Det-Amb 5092 del 19/12/2016);

3. DI STABILIRE che le condizioni e le prescrizioni da rispettare per quanto attiene ai titoli abilitativi di cui al punto 2 sono contenute negli allegati di seguito indicati che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto:

- *Allegato 1 - Emissioni in atmosfera ai sensi dell'art.269 del Dlgs n.152/2006 e smi;*
- *Allegato 2 - Autorizzazione, di cui all'art. 124 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., per n. 2 scarichi S1 di acque reflue industriali in pubblica fognatura, e S2 costituito dall'unione di acque reflue domestiche con acque di prima pioggia recapitante in pubblica fognatura costituita dal tratto del Canale Consortile Rifiuto in loc. Finarda che in regime di magra viene sollevato al depuratore Comunale;*

4. DI DARE ATTO che ai sensi dell'art. 3 comma 6 DPR 59/2013 la presente AUA ha durata pari a 15 (quindici) anni con efficacia decorrente dal giorno di rilascio del provvedimento conclusivo da parte del SUAP e che il rinnovo dovrà essere presentato all'autorità competente tramite il SUAP almeno 6 (sei) mesi prima della scadenza, come stabilito all'art.5 del d.P.R. 59/2013;

5. DI DARE ATTO che:

- il provvedimento di AUA sarà rilasciato dal SUAP ai soli fini del rispetto delle leggi in materia di tutela ambientale, fatti pertanto salvi i diritti di terzi e le eventuali autorizzazioni/concessioni/nulla osta ecc. disciplinati da norme non previste o richiamate dalla presente AUA;
- in applicazione delle indicazioni operative di cui alla nota della Regione Emilia-Romagna prot. n. 2021/0613264, come confermate con nota prot. 05/11/2025-1091246, è competenza del SUAP la verifica della documentazione antimafia, di cui agli ar. 67 e 87 del D.lgs. n. 159/2011, prima del rilascio del provvedimento conclusivo ex art. 2 del DPR 59/2013;
- per tutti gli aspetti non esplicitamente indicati nel provvedimento di AUA, il gestore è comunque tenuto al rispetto delle disposizioni contenute nelle normative settoriali in materia di protezione dell'ambiente;
- sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad ARPAE e agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente ai titoli abilitativi sostituiti con il presente atto;

6. DI DARE ATTO altresì che:

- i termini di efficacia di tutti i pareri, autorizzazioni, concessioni, nulla osta e atti di assenso, comunque denominati, acquisiti nell'ambito della Conferenza di Servizi decorrono dalla data di comunicazione della presente;
- Il presente atto viene trasmesso al SUAP del Comune di Piacenza per il rilascio del titolo abilitativo al richiedente, ai sensi di quanto previsto dal DPR 59/2013. Tale titolo dovrà essere inviato, oltre che all'Autorità Competente, a tutti i soggetti coinvolti nel procedimento, anche ai fini delle attività di controllo;

7. DI RENDERE NOTO che:

- ai sensi del Reg. (UE)2016/679 e del D.Lgs. n. 196/2003, il titolare del trattamento dei dati personali è individuato nella figura del Direttore Generale di ARPAE e il responsabile del trattamento dei dati personali è individuato nel Dirigente di ARPAE SAC territorialmente competente;
- ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, per il presente provvedimento autorizzativo si provvederà alla pubblicazione ai sensi del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2026 - 2028 di ARPAE;

- il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2026 - 2028 di ARPAE (adottato con Delibera del Direttore Generale dell'Agenzia n. 9 del 30/01/2026);
- avverso il presente provvedimento gli interessati possono proporre ricorso giurisdizionale avanti al TAR competente entro 60 (sessanta) giorni ai sensi del D.Lgs. 02.07.2010 n. 104, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 (centoventi) giorni; entrambi i termini decorrono dalla notificazione o comunicazione dell'atto ovvero da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza.

**La Dirigente
del Servizio Autorizzazioni e
Concessioni
Dott.ssa Anna Callegari**

Documento firmato digitalmente
ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. n. 82/2005 s.m.i.

Emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del Dlgs n.152/2006 e smi

DATI GENERALI ISTANZA																							
Rif. prat. Sinadoc 26465-25 (Attività istruttoria n. 17 del 18/02/2026)																							
SOCIETA' EMILIANA TRASPORTI AUTOFILOVIARI S.P.A. (C.F./P.IVA 02201090368) - Attività di Gestione automezzi per il trasporto urbano ed interurbano- Stabilimento sito in Comune di Piacenza (PC), Via Arda, 21																							
DESCRIZIONE																							
Dalla documentazione prodotta emerge che: • l'emissione denominata E10 deriva dalle operazioni di saldatura svolte sporadicamente mediamente una volta alla settimana per un massimo di 2 ore/giorno con consumi molto bassi (10 bacchette/anno e 10 kg/anno di filo); • all'occorrenza sono effettuati ritocchi minimali agli automezzi utilizzando 10-15 kg/anno di prodotti vernicianti in bombolette spray applicati all'aperto. Dal momento che i ritocchi possono riguardare una zona qualsiasi dei veicoli, il gestore ritiene che un impianto di aspirazione fisso risulterebbe una soluzione difficilmente praticabile, inoltre, alla luce dei consumi, giudica l'emissione diffusa trascurabile; • la ditta dichiara la non applicabilità di quanto disposto dal comma 7-bis dell'art. 271 del D.Lgs. 152/06; • è presente un gruppo elettrogeno a gasolio rientrante nella parte I dell'allegato IV alla parte quinta del D.Lgs. 152/06, pertanto non soggetto ad autorizzazione in base a quanto disposto dal comma 1 dell'art. 272 del D.Lgs. 152/06; • le aspirazioni dei gas di scarico dei veicoli sono riconducibili alla parte I dell'allegato IV alla parte quinta del D.Lgs. 152/06, pertanto non soggetti ad autorizzazione in base a quanto disposto dal comma 1 dell'art. 272 del D.Lgs. 152/06; • sono presenti impianti termici civili rientranti nel titolo II della parte quinta del D.Lgs. 152/06 (uno dei quali è un medio impianto di combustione).																							
PRESCRIZIONI E CONDIZIONI PER IL RILASCIO DEL TITOLO																							
Si stabiliscono i seguenti limiti e prescrizioni per le emissioni in atmosfera, ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., per lo stabilimento nel suo complesso: EMISSIONI N. E4+E9 GAS DI SCARICO VEICOLI - SCARSAMENTE RILEVANTI EX ART. 272 COMMA 1 GRUPPO ELETTROGENO A GASOLIO -SCARSAMENTE RILEVANTE EX ART. 272 COMMA 1 EMISSIONE N. E10 ASPIRAZIONE SALDATURA/MOLATURA <table border="0"> <tbody> <tr> <td>Portata massima</td> <td>1250</td> <td>Nm³/h</td> </tr> <tr> <td>Durata massima giornaliera</td> <td>2</td> <td>h/g</td> </tr> <tr> <td>Altezza minima</td> <td>10</td> <td>m</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Concentrazione massima ammessa di inquinanti:</td> </tr> <tr> <td>Polveri</td> <td>10</td> <td>mg/Nm³</td> </tr> <tr> <td>Ossidi di azoto (espressi come NO₂)</td> <td>5</td> <td>mg/Nm³</td> </tr> <tr> <td>Monossido di carbonio</td> <td>10</td> <td>mg/Nm³</td> </tr> </tbody> </table> - Devono essere messi in atto tutti gli accorgimenti necessari per prevenire e limitare l'insorgere e il diffondersi di emissioni diffuse in particolare durante l'effettuazione dei ritocchi dei veicoli. Per quanto riguarda l'impianto di aspirazione dei fumi di saldatura, deve essere garantita in ogni momento una velocità di captazione al punto di emissione degli inquinanti non inferiore a 0,5 m/sec; Il gestore non deve superare i consumi di prodotti vernicianti e per saldatura indicati nell'istanza e nelle successive integrazioni; - I consumi mensili di prodotti vernicianti e per saldatura, validati dalle relative fatture di acquisto, devono essere annotati, con frequenza almeno mensile, su apposito registro con pagine numerate e bollate dall'Autorità Competente per il controllo (ST di Arpa di Piacenza), firmate dal gestore e mantenuto a disposizione dell'Autorità Competente per il Controllo per tutta la durata dell'autorizzazione e comunque per almeno 5 anni; - Il camino di emissione E10 deve essere numerato ed identificato univocamente (con scritta indelebile o apposita cartellonistica) ed essere dotati di prese di misura posizionate e dimensionate in accordo con quanto specificatamente indicato dal metodo UNI EN 15259 e per quanto riguarda l'accessibilità devono essere garantite le norme di sicurezza previste dalla normativa vigente in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro ai sensi del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.; - per i punti di prelievo collocati in quota non sono considerate idonee le scale portatili. I suddetti punti di			Portata massima	1250	Nm ³ /h	Durata massima giornaliera	2	h/g	Altezza minima	10	m	Concentrazione massima ammessa di inquinanti:			Polveri	10	mg/Nm ³	Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	5	mg/Nm ³	Monossido di carbonio	10	mg/Nm ³
Portata massima	1250	Nm ³ /h																					
Durata massima giornaliera	2	h/g																					
Altezza minima	10	m																					
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:																							
Polveri	10	mg/Nm ³																					
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	5	mg/Nm ³																					
Monossido di carbonio	10	mg/Nm ³																					

prelievo devono essere accessibili mediante scale fisse a gradini oppure scale fisse a pioli preferibilmente dotate di corda di sicurezza verticali. Per i punti collocati in quota e raggiungibili mediante scale fisse verticali a pioli, qualora si renda necessario il sollevamento di attrezzature al punto di prelievo, la ditta deve mettere a disposizione degli operatori le strutture indicate nella tabella seguente:

Strutture per l'accesso al punto di prelievo

Quota > 5 m e <= 15 m	Sistema manuale semplice di sollevamento delle apparecchiature utilizzate per i controlli (es: carrucola con fune idonea) provvisto di idoneo sistema di blocco oppure sistema di sollevamento elettrico (argano o verricello) provvisto di sistema frenante
Quota >15 m	Sistema di sollevamento elettrico (argano o verricello) provvisto di sistema frenante

- 6) Tutti i dispositivi di sollevamento devono essere dotati di idoneo sistema di rotazione del braccio di sollevamento, al fine di permettere di scaricare in sicurezza il materiale sollevato in quota, all'interno della postazione di lavoro protetta;
- 7) A lato della postazione di lavoro, deve sempre essere garantito uno spazio libero di sufficiente larghezza per permettere il sollevamento e il transito verticale delle attrezzature fino al punto di prelievo collocato in quota;
- 8) La postazione di lavoro deve avere dimensioni, caratteristiche di resistenza e protezione verso il vuoto tali da garantire il normale movimento delle persone. In particolare le piattaforme di lavoro devono essere dotate di:
 - parapetto normale con arresto al piede, su tutti i lati;
 - piano di calpestio orizzontale e antisdrucciolo;
 - protezione, se possibile, contro gli agenti atmosferici;
- 9) Le prese elettriche per il funzionamento degli strumenti di campionamento devono essere collocate nelle immediate vicinanze del punto di campionamento;
- 10) I valori limite di emissione degli inquinanti, se non diversamente specificato, si intendono sempre riferiti a gas secco, alle condizioni di riferimento di 0°C e 0,1013 MPa ed al tenore di O₂ ove previsto;
- 11) I valori limite di emissione si applicano ai periodi di normale funzionamento dell'impianto, intesi come i periodi in cui l'impianto è in funzione con esclusione dei periodi di avviamento e di arresto e dei periodi in cui si verificano anomalie o guasti tali da non permettere il rispetto dei valori stessi. Il gestore è comunque tenuto ad adottare tutte le precauzioni opportune per ridurre al minimo le emissioni durante le fasi di avviamento e di arresto;
- 12) fermo restando il rispetto dei limiti fissati per E10, in ragione dei bassi consumi di prodotti per saldatura, il gestore può non effettuare monitoraggi periodici a detta emissione;
- 13) per la verifica del rispetto dei limiti di emissione sopra indicati, devono essere utilizzati i seguenti metodi di prelievo ed analisi:
 - **portata volumetrica, temperatura e pressione** di emissione: UNI EN ISO 16911-1:2013 (con le indicazioni di supporto sull'applicazione riportate nelle linee guida CEN/TR17078:2017) o UNI EN ISO 16911-2:2013 (metodo di misura automatico);
 - **umidità** - vapore acqueo (H₂O): UNI EN 14790:2017;
 - **polveri**: UNI EN 13284-1:2017;
 - **ossidi di azoto**: UNI EN 14792:2017, ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all. 1), ISO 10849 (metodo di misura automatico) o Analizzatori automatici (celle elettrochimiche, UV, IR, FTIR);
 - **monossido di carbonio**: UNI EN 15058:2017 o ISO 12039:2019 Analizzatori automatici (IR, celle elettrochimiche etc.);
- 14) Per i parametri/inquinanti riportati, potranno inoltre essere utilizzate le seguenti metodologie di misurazione:
 - metodi indicati dall'ente di normazione come sostitutivi dei metodi sopra riportati;
 - altri metodi emessi successivamente da UNI e/o EN specificatamente per la misura in emissione da sorgente fissa dei parametri/inquinanti riportati;
- 15) Ulteriori metodi, diversi da quanto sopra indicato, compresi metodi alternativi che, in base alla norma UNI EN 14793 "Dimostrazione dell'equivalenza di un metodo alternativo ad un metodo di riferimento", dimostrano l'equivalenza rispetto ai metodi indicati, possono essere ammessi solo se preventivamente concordati con l'Autorità Competente (SAC di Arpa di Piacenza), sentita l'Autorità Competente per il controllo (ST di Arpa di Piacenza) e successivamente al recepimento nell'atto autorizzativo;
- 16) La valutazione di conformità delle emissioni convogliate in atmosfera, nel caso di emissioni a flusso costante e omogeneo, deve essere svolta con riferimento a un campionamento della durata complessiva di un'ora, possibilmente nelle condizioni di esercizio più gravose. Nel caso di emissioni a flusso non costante e/o non omogeneo saranno eseguiti più campionamenti, la cui durata complessiva sarà comunque di almeno un'ora e la cui media ponderata sarà confrontata con il valore limite di emissione. Qualora vengano eseguiti più campionamenti consecutivi, ognuno della durata complessiva di un'ora, possibilmente nelle condizioni di esercizio più gravose, la valutazione di conformità deve essere fatta su ciascuno di essi;

- 17) I risultati analitici dei controlli/autocontrolli eseguiti devono riportare l'indicazione del metodo utilizzato e dell'incertezza di misura al 95% di probabilità, così come descritta e documentata nel metodo stesso. Qualora nel metodo utilizzato non sia esplicitamente documentata l'entità dell'incertezza di misura, essa può essere valutata sperimentalmente dal laboratorio che esegue il campionamento e la misura: essa non deve essere generalmente superiore al valore indicato nelle norme tecniche, Manuale Unichim n. 158/1988 "Strategie di campionamento e criteri di valutazione delle emissioni" e Rapporto ISTISAN 91/41 "Criteri generali per il controllo delle emissioni". Tali documenti indicano:
- per metodi di campionamento e analisi di tipo manuale un'incertezza estesa non superiore al 30% del risultato;
 - per metodi automatici un'incertezza estesa non superiore al 10% del risultato;
- 18) Relativamente alle misurazioni periodiche, il risultato di un controllo è da considerare superiore al valore limite autorizzato con un livello di probabilità del 95%, quando l'estremo inferiore dell'intervallo di confidenza della misura (corrispondente al "Risultato Misurazione" previa detrazione di "Incertezza di Misura") risulta superiore al valore limite autorizzato;
- 19) Le difformità accertate tra i valori misurati nei monitoraggi svolti dal gestore e i valori limite prescritti, devono essere gestite in base a quanto disposto dall'art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006. In particolare devono essere dal gestore specificatamente comunicate al SAC ed al ST di Arpae di Piacenza entro 24 ore dall'accertamento ed il gestore deve, comunque, procedere al ripristino della conformità nel più breve tempo possibile;
- 20) In conformità all'art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006, fermo restando l'obbligo del Gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile qualunque anomalia di funzionamento, guasto o interruzione di esercizio degli impianti tali da non garantire il rispetto dei valori limite di emissione fissati, deve comportare almeno una delle seguenti azioni:
- la riduzione delle attività svolte dall'impianto per il tempo necessario alla rimessa in efficienza dell'impianto stesso (fermo restando l'obbligo del Gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile) in modo comunque da consentire il rispetto dei valori limite di emissione, da accertarsi attraverso il controllo analitico da effettuare nel più breve tempo possibile e da conservare a disposizione degli organi di controllo. Gli autocontrolli devono continuare con periodicità almeno settimanale, fino al ripristino delle condizioni di normale funzionamento dell'impianto o fino alla riattivazione dei sistemi di depurazione;
 - la sospensione dell'esercizio dell'impianto nel più breve tempo possibile, fatte salve ragioni tecniche oggettivamente riscontrabili che ne impediscano la fermata immediata; in tal caso il Gestore dovrà comunque fermare l'impianto entro le 12 ore successive al malfunzionamento;
- 21) Le anomalie di funzionamento, i guasti o l'interruzione di esercizio degli impianti (anche di registrazione di funzionamento) che possono determinare il mancato rispetto dei valori limite di emissione fissati, devono essere comunicate preferibilmente via posta elettronica certificata, all'Autorità Competente (SAC di Arpae di Piacenza) e all'Autorità Competente per il Controllo (ST di Arpae di Piacenza), entro le tempistiche previste dall'art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006, indicando il tipo di azione intrapresa, l'attività collegata nonché il periodo presunto di ripristino del normale funzionamento;
- 22) Il Gestore deve comunque sospendere nel più breve tempo possibile l'esercizio dell'impianto se l'anomalia o il guasto può determinare il superamento di valori limite di sostanze cancerogene, tossiche per la riproduzione o mutagene o di varie sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevate, come individuate dalla Parte II dell'Allegato I alla Parte Quinta del D.Lgs. n. 152/2006, nonché in tutti i casi in cui si possa determinare un pericolo per la salute umana o un peggioramento della qualità dell'aria a livello locale
- 23) In ottemperanza all'art. 269 comma 6 del D.Lgs. n. 152/2006, il gestore deve comunicare a mezzo posta certificata (PEC) o attraverso portali dedicati, all'Autorità Competente (Arpae SAC di Piacenza), all'Autorità Competente per il Controllo (ST di Arpae di Piacenza) e al Comune nel cui territorio è insediato lo stabilimento, quanto segue:
- la data di messa in esercizio dell'attività di ritocchi di verniciatura con almeno 15 giorni di anticipo;
- 24) Tra la data di messa in esercizio e quella di messa a regime (periodo ammesso per prove, collaudi, tarature, messe a punto produttive) non possono di norma intercorrere più di 60 giorni;
- 25) Qualora non sia possibile il rispetto delle date di messa in esercizio già comunicate o il rispetto dell'intervallo temporale massimo stabilito tra la data di messa in esercizio e quella di messa a regime degli impianti indicati in autorizzazione, il gestore è tenuto a informare con congruo anticipo l'Autorità Competente (SAC di Arpae di Piacenza) e l'Autorità competente al Controllo (ST di Arpae di Piacenza), specificando dettagliatamente i motivi che non consentono il rispetto dei termini citati ed indicando le nuove date. Decorso 15 giorni dalla data di ricevimento di detta comunicazione, senza che siano intervenute richieste di chiarimenti e/o obiezioni da parte dell'Autorità Competente, i termini di messa in esercizio e/o di messa a regime degli impianti devono intendersi automaticamente prorogati alle date indicate nella comunicazione del gestore;

E' fatto salvo che:

- il gestore deve mantenere aggiornate le Schede di Sicurezza delle sostanze e miscele utilizzate che devono rispettare quanto stabilito dai vigenti Regolamenti REACH e CLP e dal Regolamento CE n. 878/2020;

- devono essere adottati sistemi e dispositivi di protezione generale a tutela dei lavoratori esposti ad eventuali emissioni diffuse..

DOCUMENTAZIONE DI RIFERIMENTO

Planimetria acquisita al prot. Arpae n.15043 del 27/1/2026.

Autorizzazione, di cui all'art. 124 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. per n° 2 scarichi S1 di acque reflue industriali in pubblica fognatura, e S2 costituito dall'unione di acque reflue domestiche con acque di prima pioggia recapitante in pubblica fognatura costituita dal tratto del Canale Consortile Rifiuto in loc. Finarda che in regime di magra viene sollevato al depuratore Comunale

DATI GENERALI ISTANZA
Rif. prat. Sinadoc 26465 -25 (Attività istruttoria n. 18 del 25//02/2026)
SOCIETA' EMILIANA TRASPORTI AUTOFILOVIARI S.P.A. (C.F./P.IVA 02201090368) - Attività di Gestione automezzi per il trasporto urbano ed interurbano- Stabilimento sito in Comune di Piacenza (PC), Via Arda, 21
DESCRIZIONE
La modifica sostanziale consiste nella separazione delle reti di scarico con la conseguente creazione di un ulteriore punto di scarico (S1 di acque reflue industriali) recapitante nella pubblica fognatura di Via Arda, e la modifica dello scarico esistente S2 che sarà costituito soltanto dall'unione di acque reflue domestiche con acque reflue di dilavamento piazzali/prima pioggia) recapitante nel tratto di Canale Consortile Rifiuto in loc. Finarda che in regime di magra viene sollevato al depuratore Comunale (pubblica fognatura). Dall'insediamento, pertanto, hanno origine n° 2 scarichi come di seguito descritti: • scarico S1 di acque reflue industriali, recapitante in pubblica fognatura (Via Arda), generato dall'attività di lavaggio degli autobus e dall'officina, trattato mediante un impianto di depurazione esistente "Ecosar"; • scarico S2, recapitante in pubblica fognatura - costituita dal tratto di Canale Consortile Rifiuto in loc. Finarda che in regime di magra viene sollevato al depuratore Comunale - costituito dall'unione di: - acque reflue domestiche generate dai servizi igienici dello stabilimento; - acque reflue di prima pioggia, generate dal dilavamento dei piazzali pavimentati adiacenti all'insediamento (35.814 mq) destinati al parcheggio e transito mezzi per il trasporto urbano, trattate mediante un impianto di prima pioggia costituito da un pozzetto scolmatore, comparto di decantazione/accumulo, comparto di disoleazione; - acque di seconda pioggia. Il pozzetto di prelievo fiscale per lo scarico S1 è ubicato immediatamente a monte del punto di allaccio alla pubblica fognatura ed è individuato come "Pozzetto prelievo campioni" nella "Planimetria Generale Stato di fatto Reti Fognarie Situazione 2025 – Tav. 2 – Ottobre 2025" trasmessa con la documentazione a completamento in data 28/11/2025 prot. n. 211760. Il pozzetto di prelievo fiscale per lo scarico S2 è ubicato immediatamente a valle dell'impianto di prima pioggia ed è individuato come "Pozzetto prelievo campioni" nella "Planimetria Generale Stato di fatto Reti Fognarie Situazione 2025 – Tav. 2 – Ottobre 2025" trasmessa con la documentazione a completamento in data 28/11/2025 prot. n. 211760.
PRESCRIZIONI E CONDIZIONI PER IL RILASCIO DEL TITOLO
Per lo scarico <u>S1 di acque reflue industriali, recapitante in pubblica fognatura di via Arda</u>, si impartiscono le seguenti prescrizioni: a) lo scarico di acque reflue industriali S1 recapitante in pubblica fognatura, deve rispettare nel pozzetto di campionamento fiscale (come indicato in premessa), i limiti di cui alla colonna "Scarico in pubblica fognatura" della Tabella 3, Allegato 5 della parte Terza del D. Lgs. n° 152/2006 e s.m.i.; b) il volume giornaliero massimo scaricabile è fissato in 20 mc.; il volume annuo massimo scaricabile è fissato in 6000 mc.. Le quantità totali annuali di acqua reflua industriale scaricata dovranno essere correttamente riportate sull'apposito modulo fornito annualmente dal Gestore del Servizio Idrico Integrato; c) il pozzetto di prelievo fiscale deve essere di tipo regolamentare e tale da consentire un agevole e corretto campionamento del refluo; tale pozzetto deve essere reso sempre accessibile all'Autorità di controllo compreso il personale in capo al Gestore del Servizio Idrico Integrato ai sensi dell'art. 26 del Regolamento per la gestione del servizio di fognatura e depurazione;

- d) deve essere sempre quantificabile il volume dello scarico in pubblica fognatura. Qualora il volume prelevato non venga interamente scaricato, la determinazione dei volumi scaricati dovrà essere oggettivata mediante l'installazione di contatori (differenziali o allo scarico) opportunamente installati a cura del titolare dello scarico e valutati idonei dal Gestore del Servizio Idrico Integrato;
- e) i limiti di accettabilità di cui alla precedente lettera a) non possono in alcun caso essere conseguiti mediante diluizione di acque prelevate esclusivamente allo scopo;
- f) è vietata l'immissione in pubblica fognatura di oli minerali e sostanze solide derivanti dalla lavorazione;
- g) deve essere effettuata una costante e periodica manutenzione e pulizia delle reti fognarie e dei sistemi di trattamento dei reflui. La documentazione relativa alle operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria deve essere tenuta a disposizione per i controlli da parte dell'Autorità competente;
- h) nel caso si verifichino imprevisti che modifichino il regime e/o la qualità dello scarico, malfunzionamenti, disservizi e/o cessazione del funzionamento del sistema di trattamento o avaria alle condotte fognarie, la Ditta in oggetto dovrà immediatamente darne comunicazione (tramite PEC) al Comune di Piacenza, al Gestore del Servizio Idrico Integrato e all'ARPAE (SAC e ST), indicando le cause dell'imprevisto, le modalità adottate per evitare uno scarico superiore ai limiti di accettabilità di cui alla precedente lettera a) ed i tempi necessari per il ripristino della normalità; una volta ripresa la piena efficienza se ne dovrà dare comunicazione ai medesimi soggetti;
- i) dovrà essere preventivamente comunicata al Comune di Piacenza, al Gestore del Servizio Idrico Integrato e all'ARPAE (SAC e ST), ogni eventuale modifica della modalità di scarico o variazione del sistema di trattamento rispetto a quanto agli atti;

Per lo scarico S2 costituito dall'unione di acque reflue domestiche con acque di prima pioggia, recapitante in pubblica fognatura costituita dal tratto di Canale Consortile Rifiuto in loc. Finarda che in regime di magra viene sollevato al depuratore Comunale, si impartiscono le seguenti **prescrizioni**:

- j) lo scarico deve rispettare, nel pozzetto di prelievo campioni/fiscale (come indicato in premessa), i limiti di cui alla Tab. 3, all. n. 5 alla parte terza del D.Lgs. 152/06 s.m.i., colonna scarichi in pubblica fognatura, per i seguenti parametri: Solidi sospesi totali, C.O.D. ed Idrocarburi totali;
- k) il pozzetto di prelievo fiscale deve essere di tipo regolamentare e tale da consentire un agevole e corretto campionamento per caduta del refluo; tale pozzetto deve essere reso sempre accessibile all'Autorità di controllo compreso il personale in capo al Gestore del Servizio Idrico Integrato ai sensi dell'art. 26 del Regolamento per la gestione del servizio di fognatura e depurazione;
- l) i limiti di accettabilità di cui alla precedente lettera j) non possono in alcun caso essere conseguiti mediante diluizione con acque prelevate esclusivamente allo scopo;
- m) l'impianto di trattamento (separatore solidi e oli minerali) deve essere sempre mantenuto in funzione;
- n) deve essere effettuata una costante e periodica manutenzione e pulizia delle condotte fognarie e del sistema di trattamento. La documentazione relativa alle operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria deve essere tenuta a disposizione per i controlli da parte dell'Autorità competente;
- o) nel caso si verifichino imprevisti che modifichino il regime e/o la qualità dello scarico, malfunzionamenti, disservizi e/o cessazione del funzionamento del sistema di trattamento o avaria alle condotte fognarie, la Ditta in oggetto dovrà immediatamente darne comunicazione (tramite PEC) al Comune di Piacenza, al Gestore del Servizio Idrico Integrato e all'ARPAE (SAC e ST), indicando le cause dell'imprevisto, le modalità adottate per evitare uno scarico superiore ai limiti di accettabilità di cui alla lettera j) ed i tempi necessari per il ripristino della normalità; una volta ripresa la piena efficienza se ne dovrà dare comunicazione ai medesimi soggetti;
- p) dovrà essere preventivamente comunicata al Comune di Piacenza, al Gestore del Servizio Idrico Integrato e all'ARPAE (SAC e ST), ogni eventuale modifica della modalità di scarico o variazione degli impianti di trattamento rispetto a quanto agli atti.

È fatto salvo che:

- i fanghi e qualsiasi altro rifiuto, provenienti dalla manutenzione/pulizia dei sistemi di depurazione o delle condotte fognarie dello stabilimento, dovranno essere smaltiti e/o riutilizzati nel rispetto della normativa di settore vigente e la relativa documentazione dovrà essere tenuta a disposizione per i controlli da parte degli organi competenti;

- è vietata l'immissione di qualsiasi rifiuto comunque qualificato nella rete fognaria pubblica;
- dovrà essere rispettato quanto disposto dal Regolamento di Gestione del Servizio di fognatura e depurazione. Si richiama, in particolare, il rispetto degli artt. 21 e 25;
- poiché la quota idrica del canale di bonifica potrà raggiungere il piano campagna, i manufatti di immissione nel canale con le sue caratteristiche (quali ad esempio le quote di immissione, la presenza di valvole di non ritorno, il battente idrico di monte) dovrà essere eventualmente progettato/adattato (dandone sollecita comunicazione scritta al Consorzio di Bonifica di Piacenza) in modo tale da considerare le condizioni idrauliche durante le intense precipitazioni e la stagione irrigua.

DOCUMENTAZIONE DI RIFERIMENTO

"Planimetria Generale Stato di fatto Reti Fognarie Situazione 2025 – Tav. 2 – Ottobre 2025" trasmessa con la documentazione a completamento pervenuta in data 28/11/2025 prot. n. 211760.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.